



COMUNE DI ROSTA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.11 del 23/06/2015

OGGETTO:

**TRIBUTO SUI SERVIZI - INDIVIDUAZIONE COSTI E CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2014**

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco	Si
2. SONIA LEONE - Consigliere	Si
3. LIVIO GILLI - Consigliere	Si
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere	Si
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Si
6. FRANCO BALBO - Consigliere	Si
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Si
8. FEDERICO VALLE - Consigliere	Si
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la legge 190/2014 del 23.12.2014, legge di stabilità 2015, rinviando l'applicazione della cosiddetta "local tax", fa salva la disciplina dei tributi comunali, che rimane pertanto invariata rispetto all'esercizio 2014;

pertanto, resta in vigore l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) con il quale è stata istituita a far data dal 1.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2014, al fine di garantire la formale unicità dell'imposta, è stato predisposto un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni.

L'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per l'IMU e ad essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l'abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede l'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell'onere, nella ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento pari, per il Comune di Rosta, al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

Il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 e successivamente dall'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 2014, recita testualmente che: *" Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".*

Considerato che, dopo il primo anno di applicazione del tributo, per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, l'Amministrazione ritiene, con il presente provvedimento, di poter mantenere invariate le aliquote TASI da applicarsi nell'anno 2015 come di seguito indicate, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014.

- aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse dal pagamento dell'IMU.

- aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;

Rilevato che la base imponibile per il Tributo sui servizi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale.

Dato atto che , ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

Descrizione	Tipologia di spesa				
	Personale	Acquisto di beni	Prestazioni di servizi	Trasferimenti	Utilizzo di beni di terzi
Pubblica illuminazione			193.800,00		
Servizi socio assistenziali			6.700,00	202.000,00	
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;		700,00	34.500,00		
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale		7.800,00	122.200,00		3.700,00
Servizio di manutenzione ordinaria cimitero		400,00	9.000,00	500,00	
Servizio di polizia locale e di protezione civile	120.600,00		2.300,00	5.000,00	
Servizi tecnico/manutentivi	20.100,00				
Biblioteca		4.300,00	2.100,00	300,00	
Totali parziali	140.700,00	13.200,00	370.600,00	207.800,00	3.700,00
Totale complessivo					736.000,00
Totale gettito TASI presunto					637.000,00
Percentuale di copertura dei servizi					86,55 %

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinvenibile nell'ambito dei riferimenti del Bilancio di previsione comunale in corso di approvazione).

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, e che entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli

effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento introduttivo del consigliere incaricato, Balbo dott. Franco, che si sofferma sui presupposti e caratteristiche della tassa introdotta dal legislatore nel 2014 quale ripartizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

La Tasi è diretta a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili che, con il presente provvedimento, sono stati individuati con la quantificazione del relativo costo.

Pur con gli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali, il comune di Rosta non ha aumentato le aliquote della Tassa ma la difficoltà di assicurare il pareggio di bilancio è stata ancor più gravosa rispetto al passato. La formazione del bilancio ha dovuto fare i conti con ulteriore taglio di circa 200.000 euro che, in un comune inferiore ai 5.000 abitanti, assume una dimensione spropositata. Bisogna dare atto che l'invarianza delle aliquote delle imposte e tributi comunali ha significato innumerevoli tagli alle spese che il responsabile del servizio finanziario ha dovuto operare per raggiungere il menzionato pareggio.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	8
Astenuti	=
Voti favorevoli	6
Voti contrari	2 (De Vita e Valle)

DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di confermare per l'anno 2015, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, le aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) come segue:

- aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse dal pagamento dell'IMU.

- aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;

Di rilevare che la base imponibile per il Tributo sui servizi è definita al titolo quarto del regolamento sull'Imposta Unica Comunale e all'articolo 52 dello stesso sono stabilite le scadenze per il pagamento conformi a quelle indicate nel comma 688 della Legge 147 del 27/12/2013 e fissate al 16 giugno e al 16 dicembre.

Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015.

Successivamente, il Consiglio Comunale con 6 voti favorevoli e 2 contrari (De Vita e Valle) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, lì 03/06/2015

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : ANDREA TRAGAIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/06/2015 (*art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (*art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

Alla Prefettura di Torino (*art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 25/06/2015

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 25/06/2015

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (*art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....